

COPIA



COMUNE DI ALTISSIMO
(PROVINCIA DI VICENZA)

N. 6 del Reg. Delib.

N. 3183 di Prot.

Verbale letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Antecini

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Sorrentino

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza straordinaria in 1^a convocazione – Seduta pubblica

O G G E T T O

**APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2013.**

L'anno duemilatredici addi' trenta del mese di aprile alle ore 19,15 nella sala consiliare della Sede Municipale, a seguito di avviso di convocazione del Sindaco datato 24/04/2013 prot. 3059, si è riunito il Consiglio Comunale.

N. 194 REP.

REFERTO PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente deliberazione e' stata pubblicata allo Albo Comunale per 15 giorni consecutivi da oggi.

Addi', 02/05/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Sorrentino

Eseguito l'appello risultano:

Antecini Valeria
Monchelato Liliana Teresa
Raniero Matteo
Trevisan Mattia
Zerbato Silvano
Repele Nereo
Belluzzo Miro
Cracco Adriano
Nizzaro Enrico
Trevisan Omar Loris
Raniero Giuseppe
Farinon Lorella
Cavaliere Giuseppe

Pres.	Ass.
SI	

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Maddalena Sorrentino.

L'avv. Valeria Antecini nella sua veste di Sindaco-Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA PER DECORRENZA DEI TERMINI DI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267.

Addi', _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni dell'Imposta municipale propria (IMU) – ANNO 2013

Il Sindaco illustra il punto in oggetto.

Il consigliere Trevisan Omar Loris: fa presente che per loro l'aumento dell'anno precedente era inutile e che per questa proposta di diminuzione si poteva fare ancora meglio. Esprime, comunque, il loro parere favorevole.

Il Sindaco: replica facendo presente che la situazione dell'anno scorso era ben diversa e che gli aumenti dello scorso anno erano collegati a precise esigenze di bilancio. Allo stato, la situazione dell'anno 2013 è diversa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dal 2014, sostituendo nel contempo, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati e l'Imposta Comunale sugli Immobili;
- l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, ha anticipato in forma sperimentale l'Imposta Municipale Propria a decorrere dal 2012 e fino all'anno 2014;

Visto che l'art. 13 del succitato D.L. attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare in aumento o diminuzione le aliquote di base, fissate dallo Stato, con deliberazione da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n° 446;

Visto il comma 381 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 che differisce, per l'anno 2013, al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del TUEL;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 296 del 27/12/2006 (finanziaria 2007) la quale ha previsto che: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali, il quale dispone, all'articolo 10 comma 4:

“Il comma 13-bis dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:

« 13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. I comuni sono, altresì, tenuti ad

inserirne nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI). L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 maggio dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.

Il versamento della seconda rata di cui al predetto articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 novembre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente"».

Dato atto che, pertanto, in base alle disposizioni di cui al punto precedente, il termine per inviare le deliberazioni in materia di IMU è attualmente il 9 maggio;

Ritenuto di non confermare per l'anno 2013 le aliquote IMU fissate per l'anno 2012 con deliberazione C.C. n. 9 del 04/09/2012 (0,50% abitazione principale e pertinenze e 0,86% altri fabbricati ed aree edificabili);

Considerato che l'art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

- al comma 6, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a 0,3 punti percentuali;
- al comma 7, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a 0,2 punti percentuali;
- al comma 10, dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, €. 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di €. 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per i figli non può essere superiore a €. 400,00;
- i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, (art. 4, comma 5, lett. f del D.L. 16/2012 convertito nella legge 44/2012);
- sono esenti dall'IMU i fabbricati rurali strumentali collocati nei Comuni montani o parzialmente montani, restando comunque soggetti alle imposte sui redditi (art. 4, comma 1 ter del D.L. 16/2012 convertito nella legge 44/2012);

Considerato che, per gli anni 2013 e 2014:

1) è soppressa la riserva a favore dello Stato del 50% dell'aliquota ordinaria (7,6 per mille) sugli immobili non adibiti ad abitazione principale, applicata invece nell'anno 2012;

2) è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili di catg. D calcolato ad aliquota standard del 7,6 per mille, con possibilità da parte dei Comuni di incrementare l'aliquota base fino a 0,3 punti percentuali (art. 1, comma 380 della legge 228/2012) il cui gettito resta acquisito al bilancio del Comune.

Considerato che, sulla base delle stime di gettito IMU del Comune di Altissimo, viene soddisfatto il fabbisogno finanziario dell'ente adottando le aliquote base e le detrazioni di legge come di seguito specificate:

- 0,40% per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e le relative pertinenze;
- 0,76% aliquota base per tutti gli altri immobili;

Considerato, inoltre, che secondo quanto stabilito dal regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria approvato con deliberazione C.C. n. 8/2012 l'aliquota da applicare all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, viene equiparata ad abitazione principale;

Considerato che l'Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini e l'assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati per Statuto e pertanto, nel proporre di applicare le aliquote base dello 0,4 per l'abitazione principale e pertinenze e dello 0,76 per gli altri immobili, si è dovuto tenere conto anche della necessità di garantire il necessario equilibrio di bilancio;

Rilevato che il gettito IMU per l'anno 2013, tenuto conto delle aliquote di cui sopra e dei risultati del gettito dell'anno 2012, può essere stimato come segue:

Oggetto di imposta	Aliquota	Gettito stimato
ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE al netto delle detrazioni di legge	0,40 %	60.850,00
ALTRI FABBRICATI, AREE EDIFICABILI	0,76 %	344.200,00
decurtazione stimata per quota di riserva allo Stato dei fabbricati di categoria D	0,76 %	53.000,00
		gettito stimato
		352.050,00

Visto il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria", approvato con propria deliberazione n. 8 del 04/07/2012;

Evidenziato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visti gli allegati pareri tecnico e contabile favorevoli resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Con votazione palese dal seguente risultato:

Presenti: n. 13

Votanti: n. 13

Favorevoli: n. 13

Contrari: /

Astenuti: /

DELIBERA

per quanto in premessa esposto:

1. di approvare per l'annualità 2013 le aliquote da applicare all'Imposta municipale propria come indicate nella seguente tabella:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazioni principali e relative pertinenze	0,40 %
Immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato	0,40 %
Altri fabbricati	0,76 %

2. di stabilire le seguenti detrazioni d'imposta per l'abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo per l'anno 2013:

a) €. 200,00 detrazione complessiva a favore dei soggetti passivi residenti o che dimorano abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale con maggiorazione di €. 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché anch'essi dimoranti abitualmente o residente anagraficamente. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto di quella di base, non può superare l'importo massimo di €. 400,00;

b) €. 200,00 per l'abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

3. di dare atto che sono esenti dall'IMU i fabbricati rurali strumentali collocati nei Comuni montani o parzialmente montani, restando comunque soggetti alle imposte sui redditi (art. 4, comma 1 ter del D.L. 16/2012 convertito nella legge 44/2012);

4. di dare atto che le aliquote entrano in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della L.n° 296/2006 il 1° gennaio 2013;

5. di incaricare il Responsabile dell'area contabile a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma.

COMUNE DI ALTISSIMO
(PROVINCIA DI VICENZA)

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
AVENTE PER OGGETTO:**

APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012.

XX

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 2, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 24/04/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
QUALE RESPONSABILE
DELL'AREA FINANZIARIA
Dott.ssa Maddalena Sorrentino

F.to M. Sorrentino

XX

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 24/04/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
QUALE RESPONSABILE
DELL'AREA FINANZIARIA
Dott.ssa Maddalena Sorrentino

F.to M. Sorrentino

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. NR. 6 DEL 30/04/2013